
Lloyd's Insurance Company S.A. Certificato

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (*société anonyme / naamloze vennootschap*) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su www.nbb.be. Sito web: lloyds.com/brussels. E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com.

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259. Codice fiscale 10548370963.
E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 881.

Numero di contratto: AEAW0046702-LB

Tipo di contratto: vedi testo di polizza

Nome del prodotto: vedi testo di polizza

Versione del testo della polizza: vedi testo di polizza

Indice

Scheda	3
Condizioni di assicurazione	6

Termini e condizioni generali del Contratto

- Dichiarazione precontrattuale	24
- Clausola di mancato pagamento del premio	24
- Informativa sulla Privacy	25
- Reclami	27

SCHEDA

Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86, 20121 Milano
Registrazione presso la Camera di Commercio: MI-2540259
Codice fiscale e P. IVA: 10548370963
E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 881

LLOYD'S

Codice ramo	Corrispondente	Lloyd's Broker	UMR
4	108245 FSF	PRF 507	B0507IC1900701 8120E/19 10 apr 2019 / 22

Numero del certificato
AEAW0046702-LB

Nome commerciale del prodotto assicurativo:	(Vedi testo di polizza)
---	-------------------------

Nome del Contraente:	SIAF ITALIA
Indirizzo, codice postale e città:	VIA D.M. MANNI,56/R 50135 FIRENZE - FI (Italy)
P. IVA:	92018180429
Codice fiscale:	92018180429
Assicurato:	(Vedi testo di polizza)

Periodo assicurativo
Dalle 24:00 del 02/10/2019 alle 24:00 del 02/10/2020 (UTC +1 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna)
Data del modulo di proposta che costituisce parte integrante del presente Contratto: 17/09/2019

Oggetto o rischio assicurato:	(Vedi testo di polizza)
Massimo indennizzo o somma assicurata:	(Vedi testo di polizza)
Franchigia o copertura aggiuntiva o quota di scoperto:	(Vedi testo di polizza)
Sezioni del testo della polizza applicabili al presente contratto di assicurazione:	(Vedi testo di polizza)

SCHEDA DI COPERTURA POLIZZA N.AEAW0046702-LB

Tipologia: MISCELLANEOUS

Massimale: 25.000,00 EUR

Franchigia: 100,00 EUR

Retroattività: 28/06/2016

Estensione Territoriale: EU, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino

Intermediario: ASSO BROKER DI GENTILI GIOVANNI & C. SAS

Sottolimito interruzione e sospensione attività: 83.334,00 EUR

Estensioni incluse: Continuous Cover

Estensioni escluse: N/A

Data

15/10/2019

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di quanto sopra riportato.

Data

15/10/2019



SCHEDA DI COPERTURA POLIZZA N.AEAW0046702-LB

Precisazioni:

Assicurati : Associati SIAF in regola con la quota associativa 2018 (come da appendice AE001)

AVVERTENZE IMPORTANTI:

ATTENZIONE: il contratto è stato stipulato sulla base delle informazioni che il CONTRAENTE ha fornito agli assicuratori. Queste informazioni vanno controllate, attentamente, in quanto la loro inesattezza rende il contratto annullabile o comunque permette all'assicuratore di ridurre le prestazioni come disciplinato dagli art. 1892 e 1893 del c.c. . Si intendono, inoltre, escluse dalla copertura assicurativa tutte le attività per le quali non è stato indicato l'ammontare del fatturato nel questionario datato 17/09/2019. I dati comunicati nei questionari ed utilizzati per l'emissione delle polizze restano assunti e vincolanti per il rinnovo se non espressamente modificati a richiesta dell'assicurato. Le attività ordinarie tutte previste dalle normative non precedentemente svolte si intendono automaticamente in copertura se non acquisiscono carattere di sostanziale modifica al rischio assunto. La variazione anche di una sola di tali informazioni deve essere comunicata immediatamente all'assicuratore.

IL PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E' BASATO SULLA POSSIBILITA' (ALEA) DEL VERIFICARSI DI EVENTI CHE POSSANO ESSERE OGGETTO DI RICHIESTE RISARCITORIE, PURCHE' DENUNCIATE ENTRO I TERMINI CONTRATTUALMENTE STABILITI ED ACCETTATI, NON CONOSCIUTE DALL'ASSICURATO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE POLIZZA.

IL REGIME TEMPORALE DI OPERATIVITA' E' IN FORMA CLAIMS MADE. L'ASSUNZIONE DEL RISCHIO E' AVVENUTA SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI FORNITE SUL QUESTIONARIO, PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA ED AI SENSI DEGLI ARTT. 1892/1893 DEL CODICE CIVILE.

Data

15/10/2019

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di quanto sopra riportato.

Data

15/10/2019



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza di Responsabilità Civile ProfessionaleMiscellaneous

AVVERTENZA IMPORTANTE

Si noti che tutte le garanzie del contratto di assicurazione sono prestate nella forma "CLAIMS MADE" e sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO riferiti a fatti commessi dopo la data di retroattività se concessa e da lui denunciati agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

SEZIONE I

DEFINIZIONI

I termini in lettere maiuscole riportati nella presente polizza, nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA allegato ed in eventuali appendici, hanno il significato a loro attribuito di seguito:

CLAIMS MADE – RETROATTIVITA': L'assicurazione è prestata nella forma "claims made", ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato.

QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA: il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E' obbligo dell'ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il set informativo, redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto.

ASSICURAZIONE: Il contratto d'assicurazione.

MODULO/SCHEDA DI COPERTURA: Il documento che prova l'Assicurazione

CONTRAENTE: Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

COLLABORATORI: Qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell'Assicurato in qualità di dipendente, praticante, apprendista, altro professionista designato quale collaboratore, consulente, a tempo pieno o part-time o in periodo di formazione

ASSICURATORI: Lloyd's Insurance Company S.A.

INTERMEDIARIO: Colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi.

SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione

PREMIO: La somma dovuta agli Assicuratori.

INDENNIZZO: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

MASSIMALE: La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

COSE: Oggetti materiali ed animali.

DANNI: Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte, danneggiamenti a Cose.

PERDITE PATRIMONIALI: Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte, danneggiamenti a Cose.

RETROATTIVITA': L'estensione temporale che precede la decorrenza dell'Assicurazione.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO:

- a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell'ASSICURATO, oppure
- b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ATTO ILLECITO inviata all'ASSICURATO.

ATTO ILLECITO:

- a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall'ASSICURATO e o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORI;
- b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una PERDITA a TERZI compiuto da un membro dello STAFF E/O COLLABORATORI dell'ASSICURATO.

MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO: il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, durante il quale l'ASSICURATO ha il diritto di notificare RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ATTI ILLECITI commessi o che si presume siano stati commessi, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e durante il PERIODO DI RETROATTIVITÀ (se concesso).

SINISTRO IN SERIE: si considera l'atto che ripetuto più volte produca eventi o effetti suscettibili di più richieste di risarcimento.

SEZIONE II

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel presente contratto per "Polizza" si intende "MODULO/SCHEDA DI COPERTURA"

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

Nel caso i rischi assicurati siano coperti anche da altra polizza:

- a) Per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto da eventuale altra polizza, gli Assicuratori rispondono per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza;
- b) Per quanto coperto da assicurazione, sia dalla presente polizza sia da eventuale altra polizza, che l'Assicurato/Contraente è obbligato a dichiarare in caso di sinistro, gli Assicuratori rispondono solamente per la differenza dei massimali previsti dall'altra polizza e fino alla concorrenza dei limiti garantiti dalla presente polizza.

Art. 3 Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i Premi o la rata di Premio successiva, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Se il premio non è pagato all'ufficio del Rappresentante Generale per l'Italia Lloyd's Insurance Company S.A. in Milano, oppure al Corrispondente dei Lloyd's che gestisce il contratto entro 15 giorni dalla data in cui è dovuto, gli Assicuratori hanno diritto di annullare il contratto dalla data di inizio.

Art. 4 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio entro 10 giorni dalla conoscenza della condizione.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art.1898 C.C.), salvo quanto previsto all'art. 1.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla scadenza successiva alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la polizza oppure all'Intermediario indicato in polizza, entro dieci giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

Ricevimento di informazione di garanzia;

Formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico – Corte di Conti – ecc.);

L'Assicurato fornirà all'Assicuratore tutte le informazioni da questo richieste per la determinazione dell'Indennizzo.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di novanta giorni, mediante invio di lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC, anche per il tramite dell'Intermediario.

In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli ASSICURATORI non potranno essere interpretato come rinuncia degli ASSICURATORI a valersi della facoltà di recesso.

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 Foro competente

Le Parti stabiliscono di comune accordo che per le vertenze che possano derivare dal presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede, nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente contratto, per le PERDITE originate da ATTI ILLECITI posti in essere nei territori e con i limiti indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

Art. 13. Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni

Nessun (ri) assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri) assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri) assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

SEZIONE III

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

PREMESSO che il soggetto o i soggetti, l'associazione, impresa o società definiti nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA (di seguito denominati "Assicurato") hanno presentato una Proposta scritta all'Assicuratore recante la data indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e contenente i dettagli e le dichiarazioni che, unitamente ad ogni altra informazione eventualmente fornita, costituiscono il fondamento del presente contratto e fanno parte integrante del medesimo, nonché a fronte del Premio specificato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, le contraenti convengono quanto segue:

Art. 14 Oggetto dell'Assicurazione

Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle professione descritta in polizza e che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, purché tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall'ASSICURATO o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORE di cui l'ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa).
A maggior precisazione s'intendono quali perdite pecuniarie:

-Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale indicata nella Proposta così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia;

-Danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione allo svolgimento dell'attività professionale indicata nella Proposta così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia,

Art. 15 Spese Legali

L'Assicuratore accetta inoltre di corrispondere tutti gli oneri e le spese sostenute nell'ambito delle ricerche, la difesa o la composizione di un'eventuale richiesta di Indennizzo contemplata dalla presente Polizza. Detti oneri e spese, secondo quanto previsto dall'art.1917 c.c., sono limitati al 25% del Limite di Indennizzo stabilito.

Art. 16 Limite di Indennizzo

Resta comunque inteso che il Massimale complessivo di responsabilità previsto a carico dell'Assicuratore in virtù della presente Polizza non eccederà il Limite di Indennizzo specificato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA rispetto a tutte le richieste di Indennizzo avanzate all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione.

Art. 17 Franchigia

Resta inteso inoltre che l'Assicuratore sarà responsabile esclusivamente per la porzione di ogni richiesta di Indennizzo eccedente la Franchigia indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA anche per i costi di difesa. Qualora l'Assicuratore sostenesse un onere che, in virtù della presente clausola, risulti spettante all'Assicurato, tale importo sarà immediatamente rimborsato dall'Assicurato all'Assicuratore.

Art. 18 Condizioni relative al periodo di retroattività

Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:

A Nel caso in cui l'ASSICURATO avesse una POLIZZA rinnovata con continuità e senza interruzioni il PERIODO DI RETROATTIVITA' della presente POLIZZA sarà il medesimo

B Nel caso in cui l'ASSICURATO non avesse stipulato una precedente assicurazione, il PERIODO DI RETROATTIVITA' decorre dalla data di decorrenza della presente POLIZZA, salvo quanto diversamente indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. In tal caso, è facoltà dell'ASSICURATO richiedere un PERIODO DI RETROATTIVITÀ la cui durata e il relativo sovrapprezzo verranno stabiliti dagli ASSICURATORI.

C In caso venga concesso un PERIODO DI RETROATTIVITA' illimitato, lo stesso periodo decorrerà, in caso di obbligo d'iscrizione all'albo, dalla data di iscrizione albo, in caso contrario decorrerà dalla data di conseguimento del titolo abilitante allo svolgimento della professione.

In caso di Associazione Professionale, di Studio Associato o di Società, il PERIODO DI RETROATTIVITA' illimitato decorrerà dalla data di costituzione dell'Associazione Professionale, dello Studio Associato o della Società.

Art. 19 Condizioni relative al maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento

Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:

A. Polizza emessa in nome e per conto di un singolo ASSICURATO

1) In caso di morte dell'ASSICURATO e nel caso in cui il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO non venga acquistato dagli eredi dell'ASSICURATO presso un diverso ASSICURATORE, gli eredi avranno facoltà di richiedere agli ASSICURATORI, con comunicazione scritta ed inviata non oltre 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento e durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, la cui durata ed il relativo sovrapprezzo verranno stabiliti dagli ASSICURATORI sulla base delle informazioni fornite e valutazioni che gli stessi svolgeranno, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell'attività ma non prima della data di retroattività convenuta.

IL LIMITE DI INDENNIZZO indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, non potrà superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

2) Fermo quanto previsto sub 1), è inoltre facoltà dell'ASSICURATO, solo in caso di cessazione definitiva dell'attività (si intende il raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi e dai regolamenti), salvo i casi di cessazione del rapporto per radiazione o sospensione dall'Albo professionale, di richiedere agli ASSICURATORI, con comunicazione scritta ed inviata almeno 30 (trenta) giorni prima dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, la cui durata ed il relativo sovrapprezzo verranno stabiliti dagli ASSICURATORI sulla base delle informazioni fornite e valutazioni che gli stessi svolgeranno, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell'attività ma non prima della data di retroattività convenuta.

IL LIMITE DI INDENNIZZO indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, non potrà superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

B. Polizza emessa in nome e per conto di un'Associazione Professionale, di uno Studio Associato o di una Società

In caso di scioglimento, volontaria cessazione dell'attività, assorbimento o fusione dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società, volontaria o forzata messa in liquidazione della Società, cessione di un ramo d'azienda ad un TERZO, nel caso in cui il contratto non venga rinnovato da entrambe le parti e/o un MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO non venga acquistato dall'ASSICURATO o dai suoi eredi presso un diverso ASSICURATORE, l'ASSICURATO ha la facoltà di acquistare un MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO la cui durata ed il relativo sovrapprezzo verranno stabiliti dagli ASSICURATORI, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno, sempreché sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI almeno 30 (trenta) giorni prima dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. Sarà condizione per la richiesta del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO che i singoli componenti dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società cessino definitivamente l'attività professionale (si intende il raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi e dai regolamenti) e ne consegua la cancellazione dal relativo albo, se

previsto.

IL LIMITE DI INDENNIZZO indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, non potrà superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

C. Il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO acquistato potrà essere successivamente esteso, a discrezione degli ASSICURATORI per un ulteriore periodo, sempre che sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI almeno 30 (trenta) giorni prima dal termine del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO acquistato, la cui durata ed il relativo sovrapprezzo verranno stabiliti dagli ASSICURATORI, sulla base delle informazioni fornite e valutazioni che gli stessi svolgeranno.

Art. 20 Penalità fiscali

A maggior chiarimento delle condizioni di POLIZZA si precisa che - salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all'ASSICURATO - il presente contratto terrà indenne quest'ultimo dalle RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate dai propri Clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad atti colposi commessi dal professionista nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.

La garanzia opera con uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 2.500,00 ed è esclusa in caso di ATTO ILLECITO continuato.

Art. 21 Smarrimento di Documenti

Qualora l'ASSICURATO scopra durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE od il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) come definiti nel Modulo/Scheda Di Copertura che documenti quali: atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma la cui custodia era stata affidata all'ASSICURATO od ai suoi predecessori o a TERZI dagli stessi incaricati od anche solamente ritenuti affidati all'ASSICURATO od ai suoi predecessori sono stati distrutti o danneggiati o persi o smarriti e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti, gli ASSICURATORI terranno indenne l'ASSICURATO per:

- a) ogni responsabilità legale nella quale l'ASSICURATO stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o smarriti;
- b) i costi e le spese di qualsivoglia natura sopportati dall'ASSICURATO nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali COSTI o SPESE.

Si precisa che nei limiti previsti dalla presente polizza e per responsabilità derivanti da richieste di risarcimento e per quanto l'assicurato sia o possa essere civilmente responsabile, la garanzia prevista è operante anche per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito.

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di Euro 100.000,00 (euro centomila). Ad ogni Richiesta di risarcimento rientrante nella presente Estensione non si applicherà la Franchigia di polizza bensì una franchigia a sé stante di importo pari a Euro 1.000,00 (euro mille).

Art. 22 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicuratore declina ogni responsabilità nei confronti dell'Assicurato in caso di una o più richieste di Indennizzo:

RESPONSABILITÀ DEI DATORI DI LAVORO

- (a) derivanti direttamente o indirettamente da lesioni personali, malattia, infermità o morte subite da un qualsiasi soggetto e derivanti da e nel corso del suo impiego presso l'Assicurato in virtù di un contratto di servizi o di apprendistato, o in caso di violazione di un qualsivoglia obbligo dell'Assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti di un dipendente;

TERRENI, FABBRICATI, ECC.

- (b) derivanti direttamente o indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte di o per conto dell'Assicurato di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica;

DISONESTÀ

- (c) derivanti direttamente o indirettamente da azione od omissione disonesta, fraudolenta, criminale o dolosa da parte dell'Assicurato;

DIFFAMAZIONE

- (d) che presumano diffamazione o calunnia;

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE/GARANZIE DI ESECUZIONE

- (e) Tranne origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi:
 - Responsabilità contrattuale, clausola penale, garanzia di risultato o altro obbligo assunto che vada oltre il dovere di utilizzare la diligenza e la perizia normalmente richieste nell'esecuzione delle attività professionali prestate;
 - Garanzia; oppure
 - Ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamente di Attività professionali, tranne nel caso in cui l'esecuzione tardiva o la mancata esecuzione delle attività derivi da una Violazione dei doveri professionali di un Assicurato.

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI COSTI

(f) traente origine da, basata su attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di Attività professionali;

AZIONI DI AUTORITÀ GOVERNATIVE / AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

(g) Traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di Attività professionali a favore di tali enti;

RICHIESTE DI RISARCIMENTO/CIRCOSTANZA PREGRESSE

(h) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento;

FABBRICARE/COSTRUIRE/ERIGERE/INSTALLARE/FORNIRE MATERIALI O ATTREZZATURE

(i) Traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi consulenza, progettazione, o attività tecnica nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a:

- Fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure
- Fornire materiali o attrezzature

JOINT VENTURE

(j) Traente origine da, basata su o attribuibile a lavori eseguiti dall'Assicurato in nome e per conto di qualsiasi associazione o joint venture di cui faccia parte un Assicurato, salvo espresso consenso scritto dell'Assicurato, salvo espresso consenso scritto dell'Assicuratore manifestato in un'apposita appendice di polizza;

POSIZIONE PROFESSIONALE

(k) Traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un Assicurato che non risulta regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tal iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione dell'attività;

BREVETTI/ SEGRETI INDUSTRIALI

(l) Traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di licenze relative a brevetti o Segreti commerciali o violazione o appropriazione di brevetti o Segreti commerciali;

VIOLAZIONE

(m) che presumano violazione di diritti d'autore, brevetti, progetti depositati, marchi di fabbrica, o in base alle quali si diano ad intendere cose non veritiere;

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI

(n) derivanti direttamente o indirettamente da responsabilità assunte da parte dell'Assicurato in virtù di una qualsiasi garanzia esplicita, accordo od altra garanzia, salvo che tale responsabilità spettasse all'Assicurato in deroga a tale garanzia esplicita, accordo o garanzia di altra natura;

PRODOTTI

(o) derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell'Assicurato o da relative Società o da parte di subappaltatori dell'Assicurato;

LESIONI PERSONALI/DANNI ALLA PROPRIETÀ

(p) per lesioni personali, infermità, malattia o morte subite da un qualsiasi soggetto o perdita, danno o distruzione di proprietà, salvo che tale richiesta di Indennizzo sia originata da negligenza nella consulenza, progetto, descrizione dettagliata delle caratteristiche o formula o da una violazione degli obblighi della figura professionale da parte dell'Assicurato;

INSOLVENZA/FALLIMENTO DELL'ASSICURATO

(q) derivanti da o direttamente o indirettamente correlate a insolvenza o fallimento da parte dell'Assicurato;

INFILTRAZIONE E INQUINAMENTO

(r) basate su, derivanti da o direttamente o indirettamente correlate da o conseguenti a o in alcun modo implicanti infiltrazione, inquinamento o contaminazione di qualsivoglia natura o genere;

CIRCOSTANZE NOTE ALL'ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA

(s) derivanti da una o più circostanze o eventi che potrebbero dare origine a una o più richieste di Indennizzo in virtù della presente polizza di cui l'Assicurato sia a conoscenza o si presume ragionevolmente sia a conoscenza alla data di attivazione della presente polizza, siano essi notificati o meno ad altre assicurazioni;

CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E GRUPPI NUCLEARI ESPLOSIVI

(t) direttamente o indirettamente causate o con causate o derivanti da:

- (i) radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da combustibile nucleare o da residui nucleari della combustione di tale materiale nucleare;
- (ii) caratteristiche radioattive, tossiche, esplosive o di altra natura pericolosa di gruppi nucleari esplosivi o di relativi componenti nucleari;

AZIONI LEGALI

(u) qualora l'azione per danni fosse intentata presso un tribunale ordinario la cui competenza fosse al di fuori dei territori specificati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, o in caso di azione intentata presso un tribunale ordinario avente competenza all'interno dei territori per l'applicazione di una sentenza estera mediante Accordo Bilaterale od altro;

SANZIONI/PENALI

(v) per sanzioni, penali, danni punitivi, multipli o esemplari dirette all'assicurato.

GUERRE E GUERRE CIVILI

(w) derivanti direttamente o indirettamente da guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (con o senza dichiarazioni di guerra), guerre civili, atti di terrorismo, sommosse, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di stato militari o civili, confische, nazionalizzazioni, requisizioni, distruzioni o danni a beni da parte o per ordine di qualsiasi governo o di autorità pubbliche o locali

SOCIETÀ COLLEGATE

Sono escluse le richieste di risarcimento avanzate da qualsiasi soggetto che abbia una partecipazione dell'Assicurato, salvo il caso in cui tali richieste siano originate da terzi.

ALTRE ESCLUSIONI RIASSICURATIVE

- (x) derivanti dalla presenza o dalle conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto;
- (y) Danni Conseguenziali: i danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'assicurato ma quelli delle perdite ed essi conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto).

ALTRE ESCLUSIONI SPECIFICHE

- a) Le perdite patrimoniali derivanti da danni da interruzione o sospensione attività sono compresi purché conseguenti a sinistri indennizzabili a sensi di polizza e nei limiti indicati nel Modulo/Scheda Di Copertura.
- b) RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai RITI ALTERNATIVI normati nel nuovo codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447);
- c) RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a fatti commessi in periodo anteriore alla data di retroattività concessa e indicata in SCHEDA DI COPERTURA
- d) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte allo svolgimento di incarichi professionali all'assunzione dei quali l'ASSICURATO non ha adempiuto gli obblighi informativi previsti dalla Legge.
- e) per i sinistri in serie: si precisa che i sinistri in serie sono esclusi dalla copertura assicurativa della presente polizza. Per sinistro in serie si considera l'atto che ripetuto più volte produca eventi o effetti suscettibili di più richieste di risarcimento.

Art. 23 Gestione delle vertenze di Sinistro

Come prerequisite per il diritto all'Indennizzo previsto dalla presente polizza, in assenza di consenso scritto da parte dell'Assicuratore, l'Assicurato non sarà autorizzato ad ammettere responsabilità in relazione a o a comporre qualsivoglia richiesta di Indennizzo o sostenere alcun relativo onere o spesa. L'Assicuratore avrà altresì il diritto di assumere e condurre a nome dell'Assicurato la difesa o la composizione di qualsiasi richiesta di Indennizzo.

L'Assicurato non sarà tenuto a contestare eventuali azioni legali salvo nel caso in cui un legale, da convenire di comune accordo fra l'Assicurato e l'Assicuratore, consigli di impugnare detto procedimento legale.

L'Assicurato sarà autorizzato, a proprio rischio, a contestare un'eventuale richiesta di Indennizzo o azione legale che, a parere dell'Assicuratore, debba essere transata o compensata, a condizione che l'Assicuratore sia esonerato da qualsiasi responsabilità per danni, oneri o spese sostenuti direttamente o indirettamente in conseguenza del rifiuto da parte dell'Assicurato di addivenire a una transazione o composizione di tale richiesta di Indennizzo o azione legale.

Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell'assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l'organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'ente convenuto, l'assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito alla Compagnia che procederà direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza.

Art. 24 Surroga

In caso di pagamenti effettuati in virtù della presente polizza, e l'Assicuratore è quindi surrogato nei diritti di recupero dell'Assicurato in relazione ad essi, l'Assicuratore accetta di astenersi dall'esercitare tali diritti nei confronti di amministratori o dipendenti dell'Assicurato salvo che la richiesta di Indennizzo fosse causata o con causata da azione od omissione disonesta, fraudolenta, criminale o dolosa da parte dell'amministratore o del dipendente.

Art. 25 Rinnovo Automatico

La presente POLIZZA in mancanza di disdetta, effettuata mediante qualsiasi forma di comunicazione scritta ed inoltrata entro e non oltre 30 giorni prima della data di scadenza della POLIZZA viene rinnovata automaticamente per un ulteriore PERIODO DI ASSICURAZIONE di 12 mesi. La presente operatività è subordinata al ricevimento del relativo modulo che attesti:

- a) Nessuna variazione anagrafica del rischio;
- b) Variazione degli introiti consolidati (negativo/positivo) nell'ordine del 10 per cento;
- c) Che non si siano verificate nuove circostanze e/o sinistri;
- d) Allegare indicazioni di eventuali circostanze/sinistri verificatisi precedentemente anche se già segnalati;

Intervenute modifiche del rischio o al verificarsi di un sinistro e/o circostanza, escludono automaticamente l'operatività della presente clausola.

In caso di mancato ricevimento del modulo di rinnovo da parte degli ASSICURATORI, la polizza si considera cancellata alla data di scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Art. 26 Continuous Cover

A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:

- a) dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa DAI MEDESIMI ASSICURATORI per il tramite di UIA Srl;
- b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
- c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza;
- d) che l'omessa o ritardata segnalazione sia stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all'assicurato di comunicazioni scritte di qualsiasi tipo e che possano ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento.

Periodo di carenza: la presente garanzia sarà operante decorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto di assicurazione o della appendice emessa.

In relazione alla richiesta di risarcimento contemplata dal presente articolo verrà applicato a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo € 1.000,00.

Art. 27 Elezione di domicilio

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli Assicuratori eleggono domicilio presso:

Rappresentante Generale per l'Italia Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano
T: +39 02 6378881 - F: +39 02 63788850

Art. 28 Clausola Broker (OPERANTE ESCLUSIVAMENTE SE L'INTERMEDIARIO OPERI IN SEZIONE B DEL RUI)

Con la sottoscrizione della presente POLIZZA l'ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA di rappresentarlo ai fini della presente POLIZZA.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al broker da U.I.A. SRL si considererà come effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;
- b) ogni comunicazione effettuata dal broker del CONTRAENTE/ASSICURATO a U.I.A. SRL si considererà come effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso.

Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società U.I.A. SRL l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente POLIZZA.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata a U.I.A. SRL si considererà come effettuata agli ASSICURATORI;
- b) ogni comunicazione effettuata da U.I.A. SRL si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.



UIA Srl

Ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di avere attentamente letto e di accettare esplicitamente i seguenti articoli:

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Altre assicurazioni
- Art.3 Pagamento del Premio
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.11 Rinvio alle norme di legge
- Art.13 Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni
- Art.20 Penali fiscali
- Art.22 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art.27 Elezione di domicilio
- Art.28 Clausola Broker (se operante)

Il Contraente



APPENDICE AE001			
COGNOME	NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	C.F.
Ambrosoli	Giovanna	05/04/61 - MILANO	MBR GNN 61D 43F 205T
Agatensi	Monica	19/12/1987 - CASTEL SAN PIETRO TERME	GTN MNC 87T 59C 265Y
Alfieri	Alessandra	12/11/71 - PARMA	LFR LSN 71S52 G337W
Anifantis	Nicolaos	25/06/76 - BARI	NFN NLS 76H 25A 662F
Ardigò	Carole	13/04/77 - CREMONA	RDG CRL 77D 54D 150X
Argenton	Maria Rosa	07/04/68 - VERONA	RGN MRS 68D 47L 781D
Badino	Lorenza	10/08/71 - ARENZANO	BDN LNZ 71M 50A 388Z
Baggio	Silvia	11/03/71 - CITTADELLA	BGG SLV 71C 51C 743S
Balboni	Rossana	09/11/72 - CENTO	BLBRSN72S49C469R
Barozzi	Leonardo	23/06/72 - TORINO	BRZLRD72H23L219P
Bastoni	Cristina	20/08/62 - SAVIGNANO	CST BST 62M 60I 472G
Begalli	Gianfranco	19/03/62 - VERONA	BGL GFR 62C 19L 781W
Bellorio	Loredana	02/08/61 - VERONA	BLL LDN 61M 42L 781V
Benassi	Elisa	06/02/59 - MANTOVA	BNSLSE59B46E897M
Benetti	Roberto	18/08/1957-VICENZA	BNTRRT57M18L840I
Bernardi	Luigina	25/02/54 - ESTE	BRN LGN 54B 65D 442D
Bernardi	Maria Grazia	01/11/56 - RIMINI	BRN MGR 56S 41H 294Q
Bertani	Lorenza	03/03/72 - MONTECCHIO EMILIA	BRTLNZ72C43F463T
Bertoni	Ferdinando	21/01/66 - VARESE	BRTFDN66A21L682P
Bessegato	Chiara	18/03/87 - TREVISO	BSS CHR 87C58 L407C
Beviglia Canè	Massimo	27/11/61 - MILANO	BVG MSM 61S 27F 205M
Biasci	Maurizio	02/10/1951-PISA	BSCMRZ51R02G702T
Biolcati	Monica	16/10/75 BOLZANO	BLCMNC75R56A952B
Bo	Marco	30/06/71 - MILANO	BOXMRC71H30F205T
Bonaca	Patrizia	04/07/66 - ROMA	BNC PRZ 66L 44H 501U
Botti	Angela	05/03/78 - MODENA	BTNGL78C45F257V
Bretti	Patrizia	15/07/66 - TORINO	BRT PRZ 66L55 L219E
Brullato	Felicia	23/01/1962 - MALO' LES BAINS	BRLFLC62A63Z110W
Bruno	Francesco	20/11/69 - TORINO	BRN FNC 69S 20L 219L
Buffa	Nerina	15/02/56 - NOMI	BFFNRN56B55C712K
Buratti	Simonetta	24/04/67 - PIETRASANTA (LU)	BRT SNT 67D 64G 628S
Calvelli	Patrizia Rita	22/05/64 - ROMA	CLV PRZ 64E 62H501D
Campagnaro	Alice	01/08/83 - CITTADELLA	CMP LCA 83M 41C 743G
Canil	Dario	09/12/67 - BASILEA (SVIZZERA)	CNL DRA 67T09 Z133V
Carecci	Enza	05/07/68 - USTER	CRC NZE 68L 45Z 133Q
Carlön	Marta Paola	18/08/67 - CITTADELLA	CRLMTP67M58C743F
Carpentiere	Maddalena	12/08/1984 - PADOVA	CRP MDL 84M 52G 224Y
Carpita	Antonella	26/08/80 - TAORMINA	CRPNNL80M66L042S
Casarin	Valentina	02/11/69 - MESTRE	CSRVNT69S42L736A
Caserotti	Giorgia	24/05/89 - CLES	CSRGRG89E64C794K
Castiglioni	Diego	17/06/67 - VERONA	CST DGI 67H 17L 781A
Castoldi	Giovanna	13/04/74 - ROSA'	CST GNN 74D 53H 556A
Catelani	Erika	26/07/74 - PADOVA	CTLRKE74L66G224P
Cazzadore	Dora	15/05/65 - TORINO	CZZDRO65E55L219H
Cecchin	Emanuela	28/03/58 - CITTADELLA	CCCMNL58C68C743G
Ceresa	Antonella	18/01/62 - ROMA	CRSNNL62A58H501K
Chiaia	Emma	16/02/61 - BARI	CHI MME 61B 56A 662X
Chiomento	Adriana	24/06/65 - ASIAGO	CHM ANG 65H 64A 465J
Ciarrocchi	Claudia	10/10/79 - PORTO SAN GIORGIO	CRR CLD 79R 50G 920F
Ciulli	Stefania	12/06/62 - SVIZZERA	CLLSFN62H52Z133N
Cocchi	Sandra	17/11/72 - ARGENTA	CCCSDR72S57A393A
Conte	Cinzia	14/05/61 - VICENZA	CNT CNZ 61E 54L 840X
Crisponi	Elisabetta	05/04/71 - GENOVA	CRS LBT 71D45 D969B
Cugini	Viviana	18/02/68 - BERGAMO	CGN VNL 68B 58A 294J

Curradi	Alessandro	02/01/75 - FIRENZE	CRRLSN75A02D612O
D'Agostino	Simona	22/04/1972-TORINO	DGSSMN72D62L219T
D'Alessandro	Daniela	27/07/58 - FERRARA	DLS DNL 58L 67D 548V
D'Amico	Luca	24/11/72 - MILANO	DMCLNT72S24F205J
D'Angelo	Panfilo	06/12/64 - OFFIDA	DNG PFL 64T 06G 005M
D'Orlando	Gabriella	08/05/64 - TOLMEZZO	DRL GRL 64E48 L195H
De Rosa	Raffaele	03/12/75 - CATANIA	DRSRFL75T03C351E
De Rossi	Giorgia	17/09/85 - DOLO	DRSGRG85P57D325A
Del Bel Belluz	Nataschia	04/11/76 - PORDENONE	DLBNSC76S44G888P
Del Medico	Gabriella	15/09/1982 - GENOVA	DLMGRL82P55D969Y
Dellai	Cristina	30/10/1967-THIENE	DLLLCST67P0L157W
Di Leo	Anna Lisa	03/10/1980 - AOSTA	DLI NLS 80R 43A 326E
Di Rosa	Cristiana	02/10/71 - TORINO	DRS CST 71R 42L 219M
Digregorio	Anna Carla	30/08/78 - BARI	DGR NCR 78M 70A 662D
Dondi	Lorena	23/09/67 - CASTELFRANCO VENETO	DNDLRN67P63C107M
Driussi	Massimo	24/04/1963 - ROMA	DRSMSM63D24H501Y
Fabbroni	Roberto	24/05/1970 - AREZZO	FBBRRT70E24A390I
Falcione	Lucia	31/10/65 - TORINO	FLC LCU 65R71 L219I
Fantechi	Francesca	07/04/67 - TREVISO	FNT FNC 67D 47L 407Y
Fantozzi	Alessandra	29/01/69 - VELLETRI	FNT LSN 69A 69L 719W
Favato	Paolo Marco	07/08/65 - MONZA	FVT PMR 65M 07F 740C
Favretti	Lorenza	07/02/60 - ROMA	FVRLNZ60B47H501Y
Ferrarese	Erica	23/05/78 - VICENZA	FRR RCE 78E 63L 840Q
Ferraris	Mauro	16/4/65 - TORINO	FRR MRA 65D 16L 219J
Fontana	Carmen	10/03/1962-WUERZBURG	FNTCMNG62C50Z112C
Forgione	Carmen	29/08/82 - SASSUOLO	FRG CMN 82M 69I 462Q
Fornasier	Corinna	19/06/65 - WIESBADEN	FRN CNN 65H 59Z 112X
Franchi	Barbara	28/05/70 - MILANO	FRNBBR70E68F205M
Frusciante	Mirco	22/01/1964 PADOVA	FRSMRC64A22G224J
Furlani	Nicoletta	29/05/59 - BONA VIGO	FRLNLT59E69A964I
Gilli	Elena	14/01/67 - TORINO	GLL LNE 67A 54L 219K
Giovannelli	Diego	31/03/59 - MILANO	GVN DGI 59C 31F 205F
Giusti	Elisabetta	14/09/69 - VIAREGGIO	GST LBT 69P 54L 833C
Gonzati	Federica	09/09/82 - MONTECCHIO MAGGIORE	GNZ FRC 82P 49F 464O
Gottardi	Luana	20/12/61 - SAN DONA' DI PIAVE	GTT LNU 61T60 H823P
Groppi	Maria Teresa	17/10/56 - PIACENZA	GRPMTR56R57G535G
La Malfa	Anna	27/12/1974-LEGNAGO VERONA	LMLNNA74T67E512E
Laghi	Monica	25/07/75 - FAENZA	LGH MNC 75L 65D 458M
Lauricella	Alessandro	06/12/1968-CAGLIARI	LRCLSN68T06B354G
Le Piane	Antonella Gioia	01/11/72 - ETIOPIA	LPNNNL72S41Z315I
Leone	Pier Gunter	01/01/70 - LIVORNO	LNE PGN 70A 01E 625R
Leoni	Graziana	11/08/59 - MONTESE	LNE GZN 59M51 F642M
Libutti	Brunella	15/12/58 - ROMA	LBTBNL58T55H501U
Lobba	Gigliola	16/02/66 - SANDRIGO	LBB GLL 66B56 H829M
Locatelli	Sofia	31/12/63 - CAPRIATE	LCT SSN 63T 71B 703X
Loreti	Luca	06/03/1968 - LIVORNO	LRTL CU68C06E625S
Luppi	Lella	06/12/59 - MODENA	LPP LLL 59T 46F 257F
Luppi	Linda	13/07/88 - CORREGGIO	LPPLND88L53D037T
Maganuco	Giuseppa Grazia	16/10/1958-GELA	MGNGPP58R56D960S
Malaguti	Paola	30/09/1969 TREVISO	MLGPLA69P70L407F
Maldini	Milena	28/05/64 - ROMA	MLD MLN 64E 68H 501I
Manno	Maria Rita	11/04/63 - MONGIANA	MNN MRT 63D 51F 364R
Mantero	Roberta	28/08/72 - ALBENGA	MNT RRT 72M 68A 145M
Mantovani	Alberto	22/6/57 - VERONA	MNT LRT 57H 22L 781H
Maramotti	Daniela	06/06/68 - REGGIO EMILIA	MRMDNL68H46H223L
Marani	Simona	15/02/78 - FAENZA	MRN SMN 78B 55D 458B

Masiero	Andrea	06/03/71 - UDINE	MSR NDR 71C 06L 483Y
Mastrototaro	Cosima	15/11/62 - VERONA	MST CSM 62S 55L 781O
Maugeri	Cinzia	30/04/1970-GENOVA	MGRCNZ70D969G
Mele	Benedetta	20/05/82 - PUTIGNANO	MLEBDT82E60H096E
Menegatti	Roberto	07/5/64 - BOLOGNA	MNG RRT 64E 07A 944N
Meneghini	Annalisa	25/10/67 - VENEZIA	MNG NLS 67R 65L 746U
Milan	Valeria	18/09/73 - VICENZA	MLN VLR 73P58 L840R
Misischia	Cristina	18/04/61 - ROMA	MSSCST61D58H501S
Morri	Roberta	25/05/1965 - RIMINI	MRRRRT65E65H294J
Mottini	Pierluigi	31/12/57 - CHIUDUNO	MTT PLG 57T 31C 649Z
Munari	Elisa	31/05/73 - REGGIO EMILIA	MNR LSE 73E71 H223T
Muraro	Stefania	26/10/62 - VICENZA	MRR SFN 62R 66L 840M
Muscellini	Manuela	28/09/80 - RAVENNA	MSCMNL80P68H199M
Naitza	Carla	12/07/68 - CAGLIARI	NTZ CRL 68L52 B354M
Nasi	Sandra	03/10/67 - FAENZA	MLZ SRN 67R 43D 458M
Natalini	Stefano	14/01/67 - BOLOGNA	NTL SFN 67A 14A 944Y
Nuzzo	Anna	10/09/71 - LECCE	NZZ NNA 71P 50E 506E
Oberto	Daniela	18-12-1962-IVREA	BRTDLM62T68E379P
Ollivier	Cristina	14/05/73 - TRIESTE	LLV CST 73E 54L 424C
Orset	Marie-Axelle	04/03/16 - FRANCIA	RSTMXL76C44Z110A
Otonello	Emanuela Francesca	04/10/75 - OVADA	TTN MLF 75R44 G197T
Palermo	Elisa	06/06/1982-COSENZA	PLRLSE82H46D086D
Parisi	Ileana	27/11/73 - TORINO	PRS LNI 73S67 L219I
Parmeggiani	Paola	29/04/65 - CASTELLO D'ARGILE	PRM PLA 65D 69C 185E
Parolin	Maria Luisa	02/04/69 - BASSANO DEL GRAPPA	PRLMLS69D42A703S
Paronesso	Michela	08/07/1975-LATINA	PRNMHL75L48E472Y
Pasquali	Maria Rita	21/12/60 - VERONA	PSQ MRT 60T 61L 781H
Pasquetto	Paola	09/10/1960-SARCEDO	PSQPLA60R49I425W
Patrino	Marilena Rita	30/11/70 - MONTREAL	PTR MLN 70S 70Z 401A
Pellicani	Angela	27/12/57 - RUVO DI PUGLIA	PLL NGL 57T67 H645Y
Pellizzari	Nadia	16/03/1979-MONTEBELLUNA	PLLNDA79C56F443K
Peratello	Cinzia	21/10/1962 - TRIESTE	PRT CNZ 62R 61L 424N
Perla	Daniela	20/10/69 - PESARO	PRLDNL69RG479K
Perletti	Antonella	13/06/1961 - SERIATE	PRLNNL61H53I628B
Perucco	Daniela	08/11/72 - BUSTO ARSIZIO	PRCDNL72S48B300S
Pianezzola	Italia	03/07/57 - ETIOPIA	PNZTLI57L43Z315V
Picchi	Elena	29/08/72 - PISA	PCCLNE72M69G702H
Pichetti	Samantha	16/05/76 - FAENZA	PCH SNT 76E56 D458L
Pignatari	Manuela	19/02/59 - PAVULLO NEL FRIGNANO	PGNMNL59B59G393T
Pimpinelli	Francesco	25/9/61 - MILANO	PMP FNC 61P 25F 205Y
Piras	Vittorio	08/07/1989 - SASSARI	PRS VTR 89L 08I 452G
Placci	Virginia	27/11/54 - FAENZA	PLC VGM 54S 67D 458A
Poletto	Renato	12/07/1961 - VICENZA	PLTRNT61L12L840P
Quaglio	Michela	12/07/74 - ROVIGO	QGLMHL74L52H620M
Re	Emanuela	03/05/72 - SALUZZO	REXMNL72E43H727G
Regorda	Maria Cristina	07/06/67 - COMO	RGR MRA 67H 47C 933F
Ridi	Daniela	20/06/64 - FIRENZE	RDI DNL 64H 60D 612B
Rigo	Marina	20/06/1961-VERONA	RGIMRN61H60L781M
Rigotto	Stefania	20/03/75 - VICENZA	RGT SFN 75C 60L 840L
Rizzardi	Roberta	06/09/65 - VERONA	RZZRRT65P46L781W
Rizzotto	Monica	26/01/1964 - BUSSOLENGO	RZZ MNC 64A 66B 296F
Rocco	Carlo	24/07/64 - MILANO	RCC CRL 64L 24F 205P
Rosano	Anita	12/08/79 - BOLOGNA	RSNNTA79M52A944F
Rossini	Lina	21/05/69 - MELZO	RSS LNI 69E61 F119N
Salvi	Riccardo	26/07/61 - COLONNELLA	SLVRCR61L26C901C
Santiccioli	Andrea	06/12/1983-PRATO	SNTNDR83TOG999C
Sapori	Maria Cristina	01/05/58 - BOLOGNA	SPR MCR 58E41 A944H

Sarcinella	Donato	08/04/71 - SVIZZERA	SRCDNT71D08Z133Z
Savioli	Elisabetta	02/03/1972-PADOVA	SVLLBT72C42G224S
Scaglia	Lara	27/04/1979 - TIONE DEL TRENTO	SCGLRA79D67L174B
Scarabelli	Stefania	07/09/66 - BOLOGNA	SCR SFN 66P 47A 944P
Scarsi	Gregorio Leone	14/11/73 - NEGRAR	SCR MRA 73S54 F861O
Scola	Elena	29/05/60 - BERGAMO	SCL LNE 60E 69A 794J
Serri	Silvia	11/08/73 - PAVULLO SUL FRIGNANO	SRRSLV73M51G393M
Shaw	Meta Nicole	18/03/67 - OBERAMMERGAU	SHW MNC 67C 58Z 112B
Silicani	Irene	25/10/1962-PADOVA	SLCRNI62R65G224J
Sliwocka	Iwona Ezbieta	12/06/66 - VARSAVIA	SLW WLZ 66H 52Z 127G
Strazio	Giuseppe Paolo	26/06/66 - MONZA	STR GPP 66N 226F 704T
Tagliaro	Virna	03/02/66 - VICENZA	TGL VRN 66B 43L 840D
Tamai	Francesca	31/03/78 - VICENZA	TMA FNC 78C 71L 840W
Tessaro	Gianna	02/08/69 - VALDAGNO	TSSGNN69M42L551H
Tieni	Silvia	10/09/71 - MONTECCHIO MAGGIORE	TNISLV71P50F464P
Tommasi	Dina	12/05/61 - TRENTO	TMM DNI 61E52 L378Y
Tresca	Antonio	29/01/60 - TRIPOLI	TRS NTN 60A 29Z 326P
Turri	Martina	31/12/79 - VERONA	TRR MTN 79T 71L 781F
Valassina	Tiziana	28/04/62 - RHO	VLS TNM 62D 68H 264E
Valdameri	Marcella Indira	06/10/58 - CREMA	VLD MCL 58R 46D 142M
Valente	Luca	04/07/73 - PIEVE DI CADORE	VLNLCU73L04G642K
Verzini	Marco	25/02/74 - VERONA	VRZ MRC 74B 25L 781O
Vigini	Miriana	12/10/62 - CAPO D'ISTRIA	VGN MRN 62R 52B 665J
Vollono	Marta	22/04/91 - PADOVA	VLLMRT91D626224W
Vornicu	Catalina	06/04/73 - ROMANIA	VRNCLN73D46Z129E
Zani	Diego	13/07/1969-MANERBIO	ZNADGI69L13E884J
Zani	Antonella	15/12/61 - PIOLTELLO	ZNA>NNL 61T 55G 686R
Zapparoli	Elisa	20/10/77 - SASSUOLO	ZPPLJE77R60I462F
Zardoni	Massimo Amedeo Giuseppe	07/11/66 - MILANO	ZRD MSM 66S07 F205A

RIFERIMENTI INTERNI

LLOYD'S B 100,00000%

100,00000% 5322

.....

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

Dichiarazione precontrattuale

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

Firma dell'Intestatario della polizza**Data**15/10/2019**Clausola di mancato pagamento del premio**

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Clausola di notifica atti e giurisdizione

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi in Italia, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in Italia.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
Milano 20121
Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.

Informativa sulla Privacy

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Brussels") desidera informare di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Brussels: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- b) Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Brussels è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- c) Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Brussels; la base giuridica del trattamento è il consenso.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è:

- a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
- b) Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e servizi attinenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti, liquidatori indipendenti e studi legali.

3. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Brussels le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Brussels;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, per che per conto di Lloyd's Brussels effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Brussels, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email data.protection@lloyds.com.

6. Diritti dell'interessato

Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email data.protection@lloyds.com si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

7. Titolare e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento per Lloyd's Brussels è il Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo mail data.protection@lloyds.com.

Informativa sulla Privacy
Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;

Data

15/10/2019



- b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

Firma

(facoltativa)

⁽¹⁾ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com oppure
lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)
Telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:
www.ivass.it.

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente www.ec.europa.eu/odr.

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.

